

Deve riconoscersi la legittimazione di una associazione ambientalista (nella specie si trattava dell'Associazione Italia Nostra Onlus) ad impugnare gli atti con i quali è stato disposto l'inserimento di un'opera pubblica nel programma triennale di un Ente, ove l'opera stessa sia lesiva dei valori ambientali, storici ed artistici propri di una determinata area. L'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche di un Ente non costituisce un'attività meramente interna degli organi comunali di programmazione finanziaria e di razionalizzazione della spesa, ma rappresenta invece un atto fondamentale di individuazione degli obiettivi concreti da raggiungere da parte degli organi di governo dell'Ente, cui corrisponde la facoltà di verifica dei cittadini, singoli o associati, sulla congruità e correttezza delle scelte effettuate; l'Amministrazione, pertanto, deve dare risposte specifiche alle eventuali osservazioni e proposte avanzate dai soggetti interessati alla programmazione triennale. Le attività di accertamento preliminare all'inserimento di un'opera pubblica nel programma triennale (pur nella forma semplificata prevista dall'art.3, co.3, del D.M. 21 giugno 2000, per le opere di importo inferiore a venti miliardi che prevede la redazione di "sintetici studi" e non di "studi di fattibilità", come richiesto dall'art.14 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., e dall'art.11 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m.), hanno natura autonoma rispetto alle schede di sintesi che possono integrare il programma triennale nella sua forma semplificata ammessa dal D.M. 21 giugno 2000 e devono rendere conto in modo sufficiente e congruo dell'analisi effettuata in ordine alle condizioni di fattibilità dell'opera con riguardo a tutte le possibili componenti rilevanti per la sua realizzazione (alla stregua del principio è stato ritenuto illegittimo l'inserimento nel programma triennale di un parcheggio, atteso che in sede di accertamento preliminare non era stata compiuta una analisi approfondita delle condizioni di realizzazione dell'intervento e, pertanto, non si era realizzata l'attività di accertamento preliminare richiesta).